



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 62 del 13/08/2022

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO DI GRAZIE IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DELL'ASSUNTA – ANNO 2022 - PARZIALE MODIFICA ORDINANZA NR. 54 DEL 27/07/2022

Il Responsabile

Il Responsabile dell'Area

Considerato che dal 13 al 16 agosto 2022 nel centro abitato di Grazie avrà luogo la tradizionale festa dell'Assunta (deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 26 gennaio 2022);

Tenuto conto della deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 9 luglio 2022;

Rilevato che per consentire lo svolgimento di tale manifestazione si rende necessario provvedere alla modifica della circolazione delle strade interessate al fine di evitare situazioni che possano essere fonte di pericoli e disagi;

Visto il D.L.vo nr. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.L.vo nr. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 avente protocollo n. 12933 del 24 maggio 2021 con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali al Comandante della Polizia Locale dott. Cristiano Colli, ai sensi dell'art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista l'Ordinanza nr. 54 del 27/07/2022;

Ritenuto opportuno modificare e integrare la predetta Ordinanza;

ORDINA

→ in SP 1 Asolana (golfo in fregio alla pista ciclabile in prossimità dell'intersezione con via Francesca) l'istituzione di parcheggio riservato alla sola sosta di velocipedi e di divieto di transito ed il divieto di fermata e di sosta permanente con rimozione forzata per tutti i ciclomotori e motocicli;

I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (sanzioni pecuniarie di € 87,00 per divieto di transito e di € 42,00 per divieto di sosta) e con la sanzione accessoria della rimozione.

Le pregresse disposizione indicate nell'Ordinanza nr. 54 del 27/07/2022 sono confermate.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico mediante l'apposizione in loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente ed in ottimo stato di conservazione.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia a norma del D.L.vo 104/2010, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni, al Capo dello Stato a norma del D.P.R. n. 1199/1971. Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del D.L.vo 285/1992 e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Curtatone, 13/08/2022

Il Responsabile
COLLI CRISTIANO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)